

**Corte d'Appello Torino, Sez. lavoro, Sent., 06/03/2025, n. 90****LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI) › In genere****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

**Composta da:**

Dott. Piero Rocchetti - PRESIDENTE Rel.

Dott. Patrizia Visaggi - CONSIGLIERE

Dott. Fabrizio Aprile - CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 438 /2024 R.G.L.

**promossa da:**

OMISSIS (P. IVA OMISSIS ) (di seguito" OMISSIS ), in persona della procuratrice Avv. D.L., con sede legale in S.G.M. (M.), Via B. 19, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Villani del Foro di Milano presso il cui studio in Milano, Viale Regina Margherita 43, risulta elettivamente domiciliata giusta delega in calce

**APPELLANTE****CONTRO**

OMISSIS , nato a I., il (...) e residente in A.D. (T.), L.I., 18 (CF: OMISSIS ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Camburzano, n. 11 presso lo studio dell'Avv. Anna Chiosso che lo rappresenta in forza di procura allegata alla busta contenente il ricorso per decreto ingiuntivo del 03/08/2023

**APPELLATO****Oggetto: retribuzione****Svolgimento del processo**

OMISSIS (d'ora in avanti anche OMISSIS o la OMISSIS ha proposto appello avverso la sentenza n.201/2024 del Tribunale di IVREA con la quale è stato rigettato il suo ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.207/2023 emesso in favore di OMISSIS

L'appellante ha assunto le seguenti conclusioni:

"Previa se del caso ammissione delle prove testimoniali dedotte, in riforma della impugnata sentenza n. 201/2024 del 28.05.2024, emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, a definizione del giudizio RG 1160/23

In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a OMISSIS ;

Nel merito ed in via principale, dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di OMISSIS ;in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto; e comunquedichiarare non dovuto da OMISSIS la somma portata dallo stesso.

Con il favore delle spese dei due gradi di giudizio".

Resiste l'appellato, nel costituirsi a sua volta nel presente grado di giudizio, assumendo le seguenti conclusioni:

"Confermare la sentenza impugnata e respingere le domande tutte proposte con l'atto di appello;

Condannare la OMISSIS ... al pagamento delle spese di giudizio, oltre rimborsoforfettario e aumento del 30% ai sensi dell'[art. 4 comma 1bis D.M. n. 55 del 2014](#), IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto legale antistatario".

All'udienza del 13.02.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

## Motivi della decisione

1.

Al fine di ricostruire e inquadrare correttamente l'odierna vicenda processuale, bisogna riportare quanto rilevato dal Giudice di prime cure nell'impugnata sentenza:

"Con decreto ingiuntivo n. 207/2023 del 9.8.2023 (R.G.L. 1028/2023) il Tribunale di Ivrea ingiungeva, in solido, a D. s.r.l., OMISSIS ... e OMISSIS di pagare a ... OMISSIS l'importo lordo di Euro 4.921,59 (di cui Euro 2.928,54 a titolo di tfr).

A fondamento della pretesa OMISSIS allegava che:a) OMISSIS era stato assunto da D. s.r.l. in data 1.7.2021come autista;

b)

OMISSIS (committente) aveva conclusocontratto di appalto con OMISSIS (appaltatore) perl'esecuzione di servizi di trasporto in Ivrea;

c) a sua volta, per l'esecuzione dei medesimi servizi, OMISSIS ... (sub committente) aveva concluso contratto di appalto con D.s.r.l. (sub appaltatore);

d) OMISSIS , quale dipendente di D. s.r.l. era stato adibitoall'esecuzione dei servizi di trasporto relativi all'appalto ... OMISSIS

e) dal mese di gennaio 2023 D. s.r.l. non aveva più corrisposto la retribuzione al lavoratore;

f) OMISSIS aveva corrisposto al lavoratore la retribuzione digennaio e febbraio 2023;

g) il rapporto di lavoro subordinato con D. s.r.l. cessava il 31.3.2023 per licenziamento;

h) OMISSIS corrispondeva al lavoratore, acconto -pari a Euro1.500 netti (corrispondente a Euro 1.972,03 lordi) -sulla retribuzione di marzo 2023.

Il lavoratore agiva, quindi, in sede monitoria per ottenere il saldo della retribuzione, come risultante dalla busta paga di marzo 2023.

Avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, OMISSIS ... (di seguito, C. proponeva tempestiva opposizione allegando che:-non aveva mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale o di fatto con ... OMISSIS ;

-non aveva concluso alcun contratto di appalto con OMISSIS con OMISSIS aveva concluso esclusivamente contratto difranchisingfino al 1.4.2023 in forza del quale C. aveva concesso a OMISSIS l'utilizzo della propria "formula commerciale" ed i propri diritti di proprietà intellettuale in una determinata zona dietro il pagamentodi una royaltysul fatturato; in altri termini, OMISSIS non si

era obbligata a eseguire un servizio in favore di C. ma, semplicemente, si era obbligata al pagamento di un corrispettivo in favore di C. per poter fruire della formula commerciale e dei diritti di proprietà industriale correlati al marchio di cui C. era titolare;

OMISSIS non aveva mai svolto alcuna ingerenza nell'organizzazione e nei rapporti intercorrente tra OMISSIS e i suoi dipendenti, che erano autonomamente gestiti da quest'ultima.

In ragione di quanto sopra, C. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso.

Tempestivamente costituitosi in giudizio, OMISSIS chiedeva il rigetto dell'opposizione, esponendo che:

-a prescindere dal nomen iuris dato da OMISSIS e C. al loro rapporto, nella specie vi era una dissociazione tra il soggetto titolare del rapporto di lavoro (D. s.r.l. e il soggetto che fruiva della prestazione del lavoratore (pacificamente, OMISSIS ma anche C. ;

- nel contratto di franchising tra OMISSIS e C. sono presenti elementi che consentono ritenere che tra le parti, in realtà, intercorresse un rapporto di appalto, in particolare: a) è previsto l'obbligo di OMISSIS di svolgere un servizio di trasporto, trasporto espresso e logistica nella zona assegnata per conto e nell'esclusivo interesse di C. b) è previsto in favore di C. un compenso unitario correlato alle consegne; c) l'oggetto del contratto è rappresentato da una serie indeterminata di servizi di trasporto affidati da C. collegati al raggiungimento di un risultato complessivo con previsione di penali in favore di C. in caso di mancato raggiungimento del risultato; d) la gestione del trasporto, dei mezzi e dei dipendenti è carico di OMISSIS ... la quale utilizza mezzi propri ma aventi tipologia, colore e logo imposto da C. e) vi è un rapporto di esclusiva tra OMISSIS e C.

Il lavoratore chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La controversia è stata istruita mediante ordine di esibizione a C. dell'allegato E - regolamento (di seguito, "allegato E") del contratto di franchising già in atti (doc. 4 C. . C. ottemperava all'ordine di esibizione" (pagine 2-3-4).

2.

Il Giudice di primo grado dopo aver ordinato alla società la produzione degli allegati al contratto di franchising (in specifico il regolamento) ha deciso la causa senza svolgimento di attività istruttoria.

Ha rilevato come risultasse applicabile alla fattispecie, la [pronuncia della Corte Costituzionale 254/2017](#), che fornisce una lettura costituzionalmente orientata dell'[art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003](#).

Si legge nella sentenza (pag. 5):

"Peraltro, nel caso di specie, è ultroneo stabilire se gli elementi prevalenti siano relativi all'affiliazione commerciale o all'appalto poiché, in tanto un siffatto accordo può ritenersi meritevole di tutela ex [art. 1322](#), comma 2, c.c. in quanto non comporti l'elusione della disciplina - sottratta alla disponibilità delle parti contraenti (OMISSIS e C. - posta a salvaguardia del soggetto ritenuto dall'ordinamento più debole (il lavoratore) e necessitante di una tutela rafforzata del proprio credito, a garanzia del quale il legislatore ([art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003](#)) ha ampliato il novero dei debitori in caso di dissociazione tra datore di lavoro formale e soggetto che, in concreto, beneficia della prestazione lavorativa".

Il Tribunale ha così ritenuto che:

"se l'[art. 29 D.Lgs. n. 273 del 2003](#) deve ritenersi applicabile anche in presenza di rapporti contrattuali non riconducibili al tipo dell'appalto, a maggior ragione tale disposizione deve ritenersi applicabile al caso di specie in cui è comunque rinvenibile - per le ragioni di seguito illustrate - la causa tipica del contratto di appalto, seppure unita a quella dell'affiliazione commerciale."

Sulla base di tali premesse il Giudice di primo grado ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo.

3.

Fonda il suo appello la Difesa della C. sostenendo l'erroneità/illogicità della sentenza di primo grado in

ordine all'interpretazione del contratto di franchising, alle obbligazioni di cui al contratto di franchising sottoscritto tra OMISSIS e OMISSIS ... e alla conseguente sussistenza di responsabilità solidale ex [art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003](#) di OMISSIS.

Secondo l'appellante il Tribunale di Ivrea non ha correttamente interpretato l'istituto del franchising.

In particolare, la stessa ricostruzione fattuale del rapporto di franchising tra OMISSIS e OMISSIS operata dal primo Giudice risulterebbe del tutto apodittica, considerato che le stesse modalità di svolgimento del rapporto contrattuale, come descritte in sentenza, non fondano su prova testimoniale (che non è stata disposta) né tantomeno sono state confermate da OMISSIS ... che non era parte del giudizio).

Secondo la Difesa di OMISSIS la sentenza, dunque, si fonda su di una mera personale "reinterpretazione" delle clausole di cui al contratto e del relativo "Allegato E" operata dal Tribunale di Ivrea, che non ha neppure inteso tenere in considerazione i numerosi precedenti giurisprudenziali prodotti in giudizio relativi a plurime pronunce che avevano accertato l'effettiva natura di "franchisor" di OMISSIS (doc. 5 del fascicolo di primo grado).

Per l'effetto, in modo del tutto superficiale, il primo Giudice sarebbe pervenuto alla conclusione che il contratto sottoscritto tra OMISSIS e OMISSIS sarebbe un "contratto misto", presentando sia elementi propri dell'affiliazione commerciale che dell'appalto.

Sostiene che in realtà, il contratto di franchising intercorrente tra le parti, è assolutamente genuino, non presentando alcun elemento proprio dell'appalto e che, anzi, le obbligazioni in esso previste e valorizzate dal Tribunale ai fini della qualificazione del rapporto come (anche) di appalto, siano quelle tipiche del contratto di franchising come regolato dalla [L. n. 129 del 2004](#).

Più precisamente, secondo l'appellante, il Tribunale, dopo avere dapprima ricondotto correttamente al franchising l'utilizzo, da parte del franchisee, dei mezzi e dei segni distintivi, ha invece travisato la natura delle altre obbligazioni, che, invece, sono del tutto coerenti con la fattispecie del franchising e non costituiscono obbligazioni "ulteriori" rispetto ad esso. In particolare:

- l'obbligazione della licenziataria di svolgere imprenditorialmente attività di trasporto (art. 4) non è ulteriore rispetto al contratto di affiliazione commerciale, in quanto nel franchising il franchisee svolge nell'ambito della propria zona l'attività attinente all'oggetto del contratto, che, nel caso specifico del marchio C. è attività di trasporto;
- l'esclusiva non è prevista a beneficio di C. ma è invece una clausola a tutela del franchisee;
- la previsione di un target annuale e di una penale nel caso di mancato raggiungimento di esso (art. 5) è anch'essa del tutto compatibile con il franchising e anzi si tratta di elementi previsti dalla normativa dell'Unione Europea;
- anche la clausola sub 4.2, secondo cui nel caso di inadempimenti di OMISSIS potrà intraprendere direttamente per conto proprio l'attività di trasporto nella zona della licenziataria, è una clausola usualmente inserita nei contratti di franchising;
- la facoltà in capo a C. di sostituirsi a OMISSIS (prevista a pag. 13 dell'allegato E del contratto) è un'azione prevista a tutela del marchio;
- la clausola 4.7 dell'allegato E, relativa al divieto di assumere personale che lavora o ha lavorato nei 18 mesi precedenti presso un'altra sede, non è indice di un'ingerenza di C. nei confronti delle società licenziatricie in relazione alla gestione degli aspetti lavoristici tra la società licenziataria e i suoi dipendenti ma è volta a prevenire episodi di concorrenza sleale tra i licenziatari.

Osserva l'appellante che, in base a detti elementi, mancano nelle previsioni contrattuali gli elementi tipici dell'appalto (in primo luogo la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore) e resta assai vago l'oggetto stesso dell'appalto, ossia i servizi di trasporto che OMISSIS si sarebbe impegnata

ad eseguire su commessa di C. . Sostiene che, in ogni caso, qualora si ravvisassero i tratti distintivi dell'appalto, la disciplina dell'appalto non potrebbe essere applicata dovendosi applicare, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, la disciplina del contratto prevalente nell'ambito del contratto "misto" e quindi la sola disciplina relativa al contratto di franchising non potendosi considerare prevalente il contratto di trasporto o di appalto di servizi di trasporto non essendo definiti i contenuti essenziali di un simile contratto.

4.

Non ritiene tuttavia il Collegio di condividere i motivi di appello, sul punto si richiama la motivazione di altra sentenza (n.99/2025) di questa Corte territoriale che in un caso analogo ha affermato quanto segue:

"4. Pur essendo in buona parte condivisibili le osservazioni dell'appellante sulla compatibilità delle clausole del contratto intercorso tra C. e OMISSIS con il franchising come definito dall'[art. 1 comma 1 L. n. 129 del 2004](#) ("L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi"), l'appello è comunque infondato.

4.1. Le obbligazioni che D. s.r.l. si è assunta in favore di OMISSIS (e quindi in via mediata nei confronti di C. rientrerebbero nel contratto di servizi di logistica definito dall'[art. 1677 bis c.c.](#), ma, nel caso di specie, esse si inseriscono nella peculiare formula commerciale, ossia nel contratto di franchising oggi tipizzato mediante la definizione di cui alla norma appena citata.

Di per sé il rapporto di franchising si differenzia nettamente dall'appalto ed è incompatibile con esso: il franchisee non organizza affatto in modo autonomo la propria attività, in quanto l'imposizione, da parte del franchisor, di segni distintivi, di marchi, dello standard qualitativo, delle modalità di organizzazione e di svolgimento dell'attività imprenditoriale del franchisee, è proprio la caratteristica tipica del contratto di franchising.

Le clausole menzionate dal Tribunale, da cui si evince la mancanza di autonomia del franchisee OMISSIS (committente di D. s.r.l.), del tutto conformi al tipo contrattuale del franchising, non sono pertanto indicative di una causa ulteriore del contratto (quella dell'appalto), né, quindi, della configurabilità di un contratto "misto".

Anzi, poiché l'appalto, ai sensi dell'[art. 1655 c.c.](#), richiede l'autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione dei mezzi per lo svolgimento del servizio appaltato, il tipo contrattuale dell'appalto deve ritenersi incompatibile con il franchising, nel quale, al contrario, il soggetto che si assume l'obbligazione di eseguire il servizio ha margini di autonomia in relazione alle modalità esecutive pressoché nulli.

Pertanto, in base ad un'interpretazione letterale dell'[art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003](#), non essendo in discussione la validità e la genuinità del contratto di franchising, non potrebbe affermarsi la responsabilità solidale di C. per i debiti di D. s.r.l. nei confronti dei propri dipendenti.

4.2. Tuttavia, come chiarito dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare l'applicabilità dell'[art. 29, 2 comma, D.Lgs. n. 276 del 2003](#) è necessario effettuare non un'analisi giuridica ma un'analisi economica del rapporto contrattuale.

Con riferimento all'applicabilità dell'[art. 29, 2 comma, D.Lgs. n. 276 del 2003](#) cit. al contratto di subfornitura la Corte Costituzionale ha infatti chiarito che, se è vero che la corresponsabilità del committente costituisce un'eccezione al principio della responsabilità per fatto proprio, tipico della

responsabilità civile, essa costituisce invece la regola nelle ipotesi di lavoro indiretto, "ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente (...) è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale" con la conseguenza che "la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento".

In considerazione di detta ratio, secondo la Corte Costituzionale l'eventuale esclusione della subfornitura dalla garanzia predisposta dall'[art. 29, 2 comma, D.Lgs. n. 276 del 2003](#) si porrebbe in contrasto con l'[art. 3](#) della Costituzione, tenendo conto che nel caso della subfornitura, "le esigenze di tutela dei dipendenti (...) sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un "normale" appalto" e ciò "in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro" ([Corte Cost. n. 254/2017](#)).

La responsabilità solidale ex art. 29, dunque, non dipende dal tipo negoziale adottato bensì dal concreto assetto degli interessi in gioco; in tal senso, come accennato, per verificare l'applicabilità dell'art. 29 non va effettuata un'analisi giuridica ma un'analisi economica del rapporto commerciale, all'esito della quale andrà affermata la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 in tutti i casi di decentramento e/o frazionamento dell'attività di impresa, in cui, cioè, il committente (in senso lato) si avvantaggia in modo indiretto della prestazione dei lavoratori dipendenti della società che svolge il servizio. Ciò a maggiore ragione quando il datore di lavoro si trovi in una situazione di strutturale debolezza cui si accompagna il rischio di un abbassamento di tutela dei diritti dei lavoratori.

Questi principi sono affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a contratti atipici, diversi dall'appalto, cfr., recentemente, [Cass. 26881/2024](#): "Al contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in forza del quale il titolare dell'impresa cede la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altro soggetto, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest'ultimo, è applicabile il regime della responsabilità solidale di cui all'[art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003](#), nella formulazione ratione temporis vigente, se dall'analisi del regolamento contrattuale, intesa a verificare l'interesse economico concreto che sorregge l'operazione, è possibile evincere un'ipotesi di decentramento e dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa".

Secondo la S.C. non rileva tanto l'esatta qualificazione del contratto, quanto l'accertamento se si sia verificato o meno un meccanismo di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che possa giustificare un'applicazione della garanzia di cui all'[art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003](#) cit.: "Sotto questo profilo, un ruolo importante nella verifica da svolgere riveste la individuazione dell'interesse economico concreto, di una parte contrattuale rispetto all'altra, sotteso alla realizzata operazione di decentramento produttivo e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa: interesse da valutarsi avendo riguardo ad una eventuale sussistenza di una situazione di "dipendenza economica" e di assunzione di un maggior "rischio di impresa", nel senso che deve essere accertato se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo essendo il contraente che lo subisce privo di valide scelte alternative economiche sul mercato (...) "All'esito di tale riscontro può, quindi, essere accertato quale delle due parti contrattuali sia stata maggiormente interessata all'operazione commerciale e quindi assodare la eventualità della sussistenza di un decentramento produttivo sintomatico di una dissociazione tra contratto di lavoro ed utilizzazione della prestazione del dipendente che richieda l'applicabilità analogica dell'[art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003](#)" ([Cass. 26881/2024](#) cit.).

4.3. Nel rapporto di franchising il franchisee - pur essendo dal punto di vista giuridico autonomo nella gestione del personale, potendo scegliere chi assumere e potendo decidere quanti dipendenti

assumere - è però del tutto privo di autonomia produttiva, poiché, come già osservato, utilizza i segni distintivi del franchisor ed è tenuto ad organizzare la propria impresa secondo le indicazioni di questo.

Nella specifica fattispecie per cui è causa il franchisee ... OMISSIS in forza del contratto, è tenuto ad offrire il servizio di trasporto seguendo le condizioni economiche decise da C. , nella zona da questa definita, con i tempi e secondo le modalità stabilite da C. , avvalendosi dei mezzi e delle strutture decise da C. e con l'obbligo di operare con le altre sedi C. , ed è vincolato da un patto di non concorrenza sia durante la vigenza del contratto che alla cessazione dello stesso.

Dunque, da una parte le possibilità di guadagno di OMISSIS ... dipendono dalla sua permanenza all'interno del "G.G.", e, dall'altra, C. trae indirettamente vantaggio dalle prestazioni fornite dai lavoratori considerato che sono questi ultimi ad eseguire l'attività di trasporto che costituisce proprio l'oggetto dell'attività di impresa offerto, utilizzando il know how di C. e i suoi segni distintivi.

Ricorre pertanto una situazione di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa tale da giustificare - come ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra citata - l'applicazione della garanzia di cui all'[art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003](#) cit.

Quindi C. è responsabile, in solido con D. s.r.l., datore di lavoro degli appellati, e con OMISSIS franchisee e committente di D. s.r.l., per i crediti retributivi dei lavoratori appellati".

5.

Alla luce di quanto sopra osservato ritiene il Collegio di dovere respingere anche il presente appello.

In base al principio della soccombenza le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore.

Al rigetto degli appelli consegue ex lege ([art. 1](#), commi 17-18, [L. n. 228 del 2012](#)) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

### **P.Q.M.**

Visto l'[art. 437](#) c.p.c.,

Respinge l'appello,

condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA con distrazione in favore del difensore;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

### **Conclusione**

Così deciso in Torino, il 13 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2025.